



STATUTO DELL'ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI O.N.L.U.S.
approvato dall'Assemblea Generale del 27.11.2000
iscritto al n. 18 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena

omissis

**TITOLO IV
ACCADEMICI**

Art. 5

Il numero degli Accademici è illimitato. Gli Accademici sono nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dal Regolamento. Può essere membro dell'Accademia chiunque, di maggiore età, attesti di condividere gli scopi istituzionali, impegnandosi a contribuire attivamente alla sua vita e al suo sviluppo e che con opere scientifiche realizzi le finalità dell'Accademia. Gli Accademici possono essere Ordinari o Corrispondenti. Detta suddivisione non implica alcuna differenza di trattamento fra gli stessi in merito ai loro diritti di partecipazione alla vita accademica. L'adesione all'Accademia comporta il diritto al voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Accademici Onorari e Accademici Benemeriti.

Sono Accademici Onorari coloro i quali godano di riconosciuta, eccezionale fama scientifica. Sono Accademici Benemeriti (persone fisiche o giuridiche) coloro i quali contribuiscano in modo notevole e rilevante al patrimonio dell'Accademia.

Chi intende aderire all'Accademia deve inoltrare domanda presentata da due Accademici al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Accademia si propone ed impegnandosi ad approvare ed osservare il suo Statuto e i suoi Regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvederà ad esaminare le domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; la mancanza di un riscontro scritto di accoglimento della domanda entro i sessanta giorni, significherà che essa è stata respinta ed il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

L'adesione all'Accademia è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando per l'Accademico il diritto di dimissioni. L'iscritto può in qualsiasi momento notificare la volontà di dimettersi; le dimissioni divengono effettive dopo l'accettazione del Consiglio Direttivo.

Gli Accademici Ordinari e Corrispondenti sono tenuti al versamento di una quota annua, determinata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Le eventuali variazioni avranno decorrenza dall'anno successivo a quello della deliberazione.

Gli Accademici Onorari e gli Accademici Benemeriti sono dispensati dalla contribuzione obbligatoria.

L'Accademico che mancasse di adempiere all'obbligo del versamento della quota annuale o a cui carico risultassero serie gravi mancanze, viene considerato dimissionario con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, può rivolgersi al Collegio dei Probiviri, di cui al presente Statuto, nel qual caso l'efficacia della delibera di esclusione deve ritenersi sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Ad ogni Accademico è rilasciato un diploma firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ed inviato annualmente il periodico "Gli Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de' Fisiocritici".

Ogni forma di rapporto economico con l'Accademia che derivi da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Accademico.

A tutti gli effetti il diritto di voto in Assemblea spetta senza distinzione a tutti gli Accademici.